

**REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della
flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nella dodicesima sessione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito «la Convenzione»), svoltasi a Santiago (Cile) dal 3 al 15 novembre 2002, sono state apportate modifiche alle appendici I e II della convenzione trasferendo alcune specie o popolazioni di specie dall'appendice II all'appendice I e viceversa, trasferendo alcune specie dall'appendice III all'appendice II, aggiungendo alle appendici I e II specie che in precedenza non erano state inserite in alcuna appendice, sopprimendo alcune specie dall'appendice II e mediante aggiunta, soppressione e modifica di alcune annotazioni che accompagnano l'elenco di talune specie.
- (2) Sono state effettuate aggiunte e soppressioni all'appendice III alla convenzione dopo la dodicesima sessione della conferenza delle parti alla convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo XVI della convenzione.
- (3) Gli Stati membri non hanno formulato riserve relativamente a queste modifiche.
- (4) Le modifiche alle appendici I, II e III alla convenzione comportano modifiche agli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, conformemente all'articolo 3, paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a) e 3, lettera a), di detto regolamento.
- (5) È stato determinato che *Oxyura jamaicensis* e *Chrysemys picta* costituiscono una minaccia alla flora e fauna selvatiche indigene delle Comunità e queste due specie vanno pertanto inserite nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 334 del 18.12.2001, pag. 3.

(6) È stato altresì determinato che *Padda fuscata* è soggetta a livelli di scambi internazionali eventualmente non compatibili con la sua sopravvivenza e che questa specie va pertanto inserita nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), di detto regolamento.

(7) È stato determinato che varie specie attualmente incluse nell'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 non sono importate nella Comunità in numeri tali da esigere un monitoraggio e che tali specie vanno soppresse da tale allegato, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento.

(8) È stato altresì determinato che varie altre specie attualmente non incluse negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 sono importate nella Comunità in numeri tali da esigere un monitoraggio e che tali specie vanno incluse nell'allegato D sulla base dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento.

(9) Considerata la portata delle modifiche è opportuno sostituire l'intero allegato al regolamento (CE) n. 338/97, ossia gli allegati A, B, C e D e le note sull'interpretazione di tali allegati.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio di specie di fauna e flora selvatiche istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 e le relative note sull'interpretazione di tali allegati sono sostituiti dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.